

Cantone di Argovia: niente di nuovo

Dal 1° gennaio di quest'anno è in vigore nel Cantone di Argovia una nuova legge sanitaria. Per terapisti praticanti della Terapia Complementare con o senza diploma federale non cambia praticamente nulla. Malgrado le rispettive petizioni dell'OmL TC non è ancora possibile l'esonero dal pagamento dell'IVA.

Secondo il promemoria cantonale che citiamo qui di seguito, le persone attive nell'ambito della terapia complementare non avranno bisogno neanche in futuro di un'autorizzazione. Sono, come nel quadro della regolamentazione vigente, abilitati ad esercitare l'attività con restrizioni (cfr. qui di seguito). L'esercizio di tutte le attività e di tutti i metodi, compresi nel profilo professionale della terapia complementare, non è soggetto ad autorizzazione.

Il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio della professione a terapisti e terapisti complementari con diploma federale riconosciuto non è previsto a norma di legge e quindi non è possibile.

Non sono ammesse tutte le azioni mediche come il prelievo di sangue o interventi strumentali in orifizi corporei oppure azioni che possono ledere il corpo. Non sono parimenti ammessi né la diagnosi, né il trattamento di malattie contagiose pericolose per la collettività, né tutte le attività legate al concepimento e alla fertilità, né le manipolazioni delle articolazioni con impulsi.

Per tutte le attività ammesse senza autorizzazione non è necessario, né possibile notificare o registrare l'attività presso il Dipartimento della sanità e della socialità. La questione dell'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto non rientra nelle competenze delle autorità sanitarie, bensì delle autorità fiscali. Il Dipartimento della sanità e della socialità non può rilasciare conferme o documenti analoghi in relazione con l'assoggettamento all'IVA.